

N. 1357

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori ROMEO, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2019

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in tema di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in oggetto mira a superare alcune criticità che sono state riscontrate negli anni nell'applicazione della legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica. La legge, che ha fatto seguito alla dichiarazione scritta del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, ha rappresentato una tappa importante nel percorso di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Malgrado l'articolo 1 della legge n. 107 del 2010 abbia riconosciuto la sordocome una « disabilità specifica unica », l'articolo 2 definisce tuttavia le persone sordocieche come « le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile », segnando un'evidente contraddizione con le finalità della legge. Sono numerose, infatti, le persone nate cieche che hanno perso l'udito dopo i 12 anni d'età, soglia riconosciuta dalla legislazione in materia di sordità civile. In questo modo si esclude una platea rilevante di persone che, pur presentando le due disabilità, non sono riconosciute come sordocieche.

Il presente disegno di legge intende dunque superare questa contraddizione, prevedendo, in particolare, che siano riconosciute come sordocieche le persone « affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione ». Per le persone sordocieche si propone dunque l'erogazione in forma unificata delle indennità loro spettanti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e sordità civile, oppure, in assenza dei requisiti prescritti, da quella in materia di invalidità civile.

È bene sottolineare che l'esigenza di dare piena attuazione e apportare le necessarie migliorie alla legge n. 107 del 2010 non risponde a logiche di natura eminentemente economica - la proposta rispetta lo spirito della legge, per cui la persona sordocieca continuerà a percepire le stesse provvidenze che percepiva prima che la sua condizione di sordocecità fosse riconosciuta -, ma ad un'esigenza di dignità e giustizia sociale. A tal proposito, si ritiene necessario prevedere a livello regionale una migliore implementazione dei servizi dedicati alle persone sordocieche che, rispetto all'entrata in vigore della citata legge, non ha fornito alcuna evidenza rispetto all'effettiva attuazione.

Riconoscere a tutte le persone sordocieche la specificità della propria minorazione significa farle uscire dal limbo e pianificare risposte personalizzate, calibrate sui bisogni specifici di ciascuno. Significa, in una parola, mettere al centro la persona.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. Alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
- « Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
- 2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
- 3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2019 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
- 4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente. »;
- b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle disabilità »;

## XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;
- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento
  risulti in possesso dei requisiti già previsti
  dalla legislazione vigente rispettivamente in
  materia di cecità civile e di sordità civile
  ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26
  maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai
  fini dell'ottenimento delle indennità, degli
  assegni e delle pensioni già definite in base
  alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili »;
- *c)* all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a »;
- 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- « *1-bis*. Presso il Ministro delegato per le disabilità e la famiglia è attivato, avvalendosi di risorse umane disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro delegato per le disabilità e la famiglia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli interventi attuati.

1-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro delegato per le disabilità e la famiglia trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, riferendo anche in merito alle informazioni e ai dati raccolti dalle regioni ».